

Bruxelles, 19 marzo 2026
(OR. en)

7515/26
ADD 1

RECH 133
DRS 11
COMPET 351
IND 196
MI 269

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 1800 annex
Oggetto:	ALLEGATO della RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1800 annex.

All.: C(2026) 1800 annex



Bruxelles, 18.3.2026
C(2026) 1800 final

ANNEX

ALLEGATO
della
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa

ALLEGATO

DEFINIZIONI DI IMPRESA INNOVATIVA, START-UP INNOVATIVA E SCALE-UP INNOVATIVA

1. **Introduzione**

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "costi operativi": costi sostenuti dall'impresa nello svolgimento della sua normale attività commerciale, che comprendono tutti i costi necessari per la produzione di beni e la prestazione di servizi durante il periodo contabile, inclusi, tra l'altro, i costi per il personale, i materiali, i servizi appaltati, le comunicazioni, l'energia, la manutenzione, l'affitto e l'amministrazione, ma escluse le voci finanziarie e fiscali;
- (b) "vendite nette": gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- (c) "ricerca e sviluppo": qualsiasi attività che rientri nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014¹, rispettivamente ai punti 84), 85) e 86);
- (d) "impresa": qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica; sono incluse le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

2. **Impresa innovativa**

2.1. Per "impresa innovativa" si intende un'impresa che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

- (a) in almeno uno dei tre esercizi finanziari precedenti ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentano almeno il 10 % del totale dei suoi costi operativi o almeno il 5 % del totale delle sue vendite nette;
- (b) avendo come obiettivo la commercializzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari ha sviluppato, sta attualmente sviluppando o svilupperà nel prossimo futuro prodotti, servizi o processi commerciali che sono nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.

2.2. Per determinare l'importo dei costi di ricerca e sviluppo di cui al punto 2.1, lettera a), tali costi dovrebbero tenere conto di:

- (a) spese di personale, incluse quelle relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo;

¹ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

- (b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per i progetti di ricerca e sviluppo; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per i progetti per tutto il loro ciclo di vita, dovrebbero essere considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dei progetti, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- (c) costi degli edifici e dei terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per i progetti di ricerca e sviluppo; per quanto riguarda gli edifici, unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dei progetti, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; per quanto riguarda i terreni, i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- (d) i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dei progetti di ricerca e sviluppo;
- (e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili ai progetti di ricerca e sviluppo.

3. **Start-up innovative**

Per "start-up innovativa" si intende un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- (a) è un'impresa innovativa ai sensi del punto 2;
- (b) è un'impresa autonoma ai sensi del punto 5.1;
- (c) occupa meno di 100 persone e ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori 10 milioni di EUR;
- (d) è stata operativa per meno di 10 anni dopo la sua registrazione.

4. **Scale-up innovative**

Per "scale-up innovativa" si intende un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- (a) è un'impresa innovativa ai sensi del punto 2;
- (b) è un'impresa autonoma ai sensi del punto 5.1;
- (c) ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo superiori a 10 milioni di EUR;
- (d) nei due anni precedenti ha registrato un aumento medio annualizzato del numero di dipendenti o dei ricavi superiore al 20 %;
- (e) soddisfa almeno uno dei due criteri seguenti:
 - (i) occupa meno di 750 persone;
 - (ii) non è quotata in borsa.

5. **Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

- 5.1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del punto 5.2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 5.5.
- 5.2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del punto 5.4 nel caso in cui un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o congiuntamente a una o più imprese collegate ai sensi del punto 5.5, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
- 5.3. Salvo nei casi contemplati al punto 5.4, un'impresa non è considerata una start-up innovativa o una scale-up innovativa se almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da uno o più organismi pubblici.
- 5.4. In deroga al punto 5.2, un'impresa può essere definita autonoma, e dunque priva di imprese associate, anche se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto dagli investitori elencati di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 5.5 con l'impresa in questione:
 - (a) società pubbliche di partecipazione, fondi di capitale di rischio o di private equity, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("*business angels*"), che investono capitale di rischio in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da detti *business angels* in una stessa impresa non superi 5 000 000 EUR;
 - (b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - (c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - (d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
- 5.5. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - (a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - (b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - (c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto o atto costitutivo di quest'ultima;
 - (d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste la presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 5.4 non siano coinvolti direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

5.5.1. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al punto 5.5 tramite una o più altre imprese, o investitori di cui al punto 5.4, sono anch'esse considerate imprese collegate.

5.5.2. Le imprese fra le quali sussiste una delle relazioni di cui al punto 5.5 tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono congiuntamente sono anch'esse considerate imprese collegate se esercitano le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Ai fini del presente punto per "mercato contiguo" si intende il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui ai punti 2, 3 e 4.

5.5.3. Se un fondo di investimento alternativo, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE² ha investito in un'impresa, i casi seguenti non sono considerati "imprese collegate" ai fini del punto 5.5 del presente allegato:

- (a) l'impresa e il fondo di investimento alternativo in questione;
- (b) l'impresa e il gestore del fondo di investimento alternativo in questione;
- (c) l'impresa in questione e un'altra impresa nella quale il fondo di investimento alternativo ha investito.

Il primo comma si applica purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (a) il fondo di investimento alternativo e il suo gestore, e le imprese interessate tengono una contabilità separata;
- (b) il fondo di investimento alternativo e il suo gestore hanno una strategia di investimento predefinita per l'uscita dall'impresa o dalle imprese interessate, anche realizzandone il valore con la vendita dell'impresa o in altri modi.

Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori: in questo caso l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta almeno per il 25 % da una sola impresa o congiuntamente da più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

6. **Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento**

6.1. I dati da impiegare per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altri diritti o imposte indirette.

6.2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui al punto 2, o di essere

² Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj>).

scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di impresa innovativa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

- 6.3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede nel corso dell'esercizio.

7. **Calcolo degli effettivi**

- 7.1. Gli effettivi corrispondono al numero di persone che hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno durante tutto l'anno in questione ("unità lavorative-anno"). Il lavoro del personale che non ha lavorato tutto l'anno oppure che ha lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, e il lavoro dei lavoratori stagionali è contabilizzato in frazioni di unità lavorative-anno. Il personale è composto da:

- (a) I dipendenti;
- (b) le persone che lavorano per l'impresa, hanno con essa un rapporto di lavoro subordinato e, per la legislazione nazionale, sono considerate come dipendenti dell'impresa;
- (c) i proprietari gestori;
- (d) i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa dalla quale traggono vantaggi finanziari.

- 7.2. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione professionale non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

8. **Determinazione dei dati dell'impresa**

- 8.1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

- 8.2. Per un'impresa con imprese associate o collegate di cui al punto 5, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

- 8.3. Ai fini dell'applicazione del punto 8.2, i dati delle imprese associate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale

forma. A tali dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del punto 8.2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 8.2, secondo comma.

- 8.4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.